

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2008

Art. 16

(Assenze per malattia: applicazione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

1. A decorrere dal 25 giugno 2008, data di pubblicazione e di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (rif. art. 85), salvo diverse disposizioni in sede di conversione, si applicano, per quanto riguarda i criteri di corresponsione delle indennità previste dal presente Accordo in relazione alle assenze, i commi 1 e 5 dell'art. 71 dello stesso. Dette disposizioni, ai sensi del comma 6 medesimo articolo, sono inderogabili da parte dei contratti collettivi, compresi quelli integrativi sia nazionali che locali.
2. Ai sensi del citato art. 71, comma 1, per i primi dieci giorni di assenza per malattia non può essere corrisposta l'indennità di amministrazione, salvo che detti giorni di assenza siano dovuti a:
 - Malattie dovute ad infortunio sul lavoro;
 - Malattie dovute a causa di servizio;
 - Ricovero ospedaliero;
 - Ricovero in day hospital;
 - Patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
3. Ai sensi del comma 5 citato art. 71, inoltre, tutte le assenze dal servizio, comprese quelle per malattia, non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della corresponsione di qualsiasi emolumento, indennità, somma, distribuita con il FUA/FUS, ad eccezione di:
 - Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tre giorni mensili).

Non rientrano ovviamente tra le assenze i giorni di partecipazione a seminari o a corsi di formazione organizzati dalla P.A..
4. L'art. 7 (posizioni organizzative), i commi 3 e 4 dell'art. 12 (fus), nonché gli allegati 5 (posizioni organizzative), 6 (sede disagiata), 7 (rischio radiologico e indennità professionale), 8 (rischio), 11 (centralinisti non vedenti), della presente intesa, devono intendersi modificati, a decorrere dalla predetta data del 25 giugno 2008, nel senso indicato al precedente comma 3.
5. Non appena il citato decreto legge sarà convertito in legge sarà cura dell'Amministrazione emanare apposita direttiva sull'argomento.

Art. 17

(Norme di rinvio)

Le parti, al fine di assicurare l'omogenea architettura della nuova classificazione del personale prevista dal CCNL 14.9.2007 con gli sviluppi economici e con il sistema di misurazione e valutazione della qualità dei servizi – di cui rispettivamente agli artt. dal 17 al 19 e dal 21 al 23, citato CCNL -, con particolare riguardo alla valutazione dell'apporto individuale ed alle

politiche di incentivazione della produttività, concordano di rinviare la definizione dei correlati criteri in sede di contrattazione nazionale integrativa, prevista per la definizione del nuovo ordinamento professionale.

Art. 18
(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.

Art. 19
(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. tabella di corrispondenza tra le ex Aree funzionali / Posizioni economiche e le attuali Aree / Fasce retributive (art. 1);
2. specchio dimostrativo della spesa per gli incrementi della indennità di amministrazione (art. 4);
3. specchio dimostrativo della spesa per i percorsi formativi (art. 5);
4. prospetto per la quantificazione del Fondo AID (art. 6);
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2008 (art. 7);
6. indennità per sede disagiata (art. 8);
7. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 8);
8. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 8);
9. indennità per bonifica dei campi minati (art. 8);
10. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 8);
11. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 8);
12. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 8);
13. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 8);
14. indennità per turni (art. 9);
15. indennità per reperibilità (art. 10);
16. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 13);
17. distribuzione delle somme disponibili 2008 (art. **18**).

Art. 20
(Modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2007.

- Allegato 1: tabella di corrispondenza tra le ex Aree funzionali / Posizioni economiche e le attuali Aree / Fasce retributive (art. 1);
 - Allegato 2: specchio dimostrativo della spesa per gli incrementi della indennità di amministrazione (art. 4);
 - Allegato 3: specchio dimostrativo della spesa per i percorsi formativi (art. 5);
 - Allegato 4: prospetto per la quantificazione del Fondo AID (art. 6);
 - Allegato 5: posizioni organizzative (art. 7);
 - Allegato 12: indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 8);
- Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.